

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 68 della Costituzione dispone: « I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; nè può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile ».

Il sistema della prerogativa parlamentare, quale è fissato dall'articolo sopra riportato, si è orientato, nella concreta applicazione, in senso profondamente difforme dallo spirito che ne animò e ne giustificò l'introduzione — in termini ancora più ampi di quanto non prevedessero gli articoli 37 e 45 dello Statuto albertino — nel nostro ordinamento giuridico costituzionale. Si è così tra-

visato il fondamento e la natura delle prerogative parlamentari le quali, da garanzia di indipendenza delle Camere da interferenze di altri poteri, si sono trasformate spesso in un privilegio personale dei singoli parlamentari.

Di fatto l'istituto dell'immunità parlamentare, così come è stato attuato sinora, ha permesso ai parlamentari di sottrarsi il più delle volte ad ogni responsabilità, creando una categoria di cittadini sottratti, in modo ingiustificato, alla legge generale.

Tutto ciò ha prodotto grave turbamento presso la pubblica opinione, che rifiuta il principio che il rappresentante del popolo debba essere, per ciò stesso, particolarmente privilegiato, sicchè pare indispensabile procedere a modificazioni dirette a limitare l'ampiezza dello stesso diritto di immunità.

Ed è questo, appunto, l'obiettivo che si propone il presente disegno di legge costituzionale.

Il disegno di legge mantiene inalterato il primo comma dell'attuale articolo 68 della Costituzione che prevede la garanzia della irresponsabilità « per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vengono però aboliti il secondo ed il terzo comma dell'articolo. Questi, come è noto, prevedono l'inviolabilità del parlamentare articolandola in tre distinti divieti, rimovibili mediante apposita autorizzazione delle Camere alle autorità esterne:

a) di sottoposizione a procedimento penale (secondo comma);

b) di provvedimenti di coercizione personale e domiciliare (secondo comma);

c) di provvedimenti di arresto per espiazione di pena (terzo comma).

Detti commi vengono sostituiti da un nuovo unico comma che sancisce il principio

generale della non necessità dell'autorizzazione del Parlamento per iniziare o proseguire un procedimento penale nei confronti di un parlamentare, tranne in alcuni limitati casi che saranno espressamente indicati dalla legge. In sostanza l'immunità parlamentare, da beneficio generalizzato a tutti i procedimenti penali, così come fino ad oggi si è realizzata, viene trasformata in un meccanismo diverso che assicura la indipendenza e la libertà dei membri del Parlamento, nei soli casi in cui vengono minacciate le loro prerogative istituzionali e quindi la indipendenza delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*Articolo unico.*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

« Nessuna autorizzazione è necessaria per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento, tranne i casi espressamente previsti dalla legge ».